

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 settembre 2024

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Cremona, a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014. (24A05761)

(GU n.258 del 4-11-2024)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica»;

Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Considerato che il comma 7-bis dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2024, dispone che i decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualita' pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 2014/19890/DGPS-PF-DT del 22 luglio 2014, prot. n. 2017/5780/DGP-PBD del 27 aprile 2017, prot. n. 452 del 12 gennaio 2021 e prot. n. 6322 del 13 marzo 2023;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia riguardanti il trasferimento di immobili statali ai Comuni della Provincia di Cremona (CR):

prot. n. 2014/614 del 21 maggio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1916 del 1° dicembre 2020, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Casalbuttano ed Uniti, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «due unita' immobiliari a civile abitazione e un box inseriti in un complesso edilizio a corte chiusa»;

prot. n. 2014/1658 del 12 novembre 2014, prot. n. 2014/1660 del 12 novembre 2014, prot. n. 2014/1661 del 12 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1915 del 1° dicembre 2020, prot. n. 2014/1662 del 12 novembre 2014, prot. n. 2014/1657 del 12 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1855 del 6 settembre 2022, e prot. n. 2014/1659 del 12 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1911 del 1° dicembre 2020, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Cremona, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Complesso residenziale di via Tofane n. 25 angolo via Capellana n. 37» - «Formazione alluvionale in sponda sinistra del Po con insistente piccola baracca, oggetto di interventi di riqualificazione e salvaguardia ambientale in funzione naturalistica (ex colonie padane - cascina Bosconello)», «Ex argini in destra e sinistra del Cavo Cerca ora adibiti in parte a strada e in parte inglobati in aree verdi private e pubbliche», «Piazza d'Armi», «Terreni ex azienda portuale» e «Ex terreni arginali in sinistra del fiume Po ora costituenti le strade via Portinari del Po via del Porto e strada sterrata con sbocco su via del Sale»;

prot. n. 2014/613 del 21 maggio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1914 del 1° dicembre 2020, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Formigara, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Terreno agricolo»;

prot. n. 2014/808 del 17 giugno 2014 e prot. n. 2014/807 del 17 giugno 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Pizzighettone, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Area adibita a parco pubblico antistante la torre della bandiera» e «Parco delle Rimembranze lungo Adda»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, limitatamente alle annualita'

pregresse, la riduzione delle entrate erariali ovvero il recupero sono ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 16564 del 5 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1

Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Casalbuttano ed Uniti

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Casalbuttano ed Uniti (CR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «due unita' immobiliari a civile abitazione e un box inseriti in un complesso edilizio a corte chiusa», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/614 del 21 maggio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1916 del 1° dicembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 3.210,95 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Casalbuttano ed Uniti.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 30.877,90, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 3.430,88.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 la quota di euro 3.430,88 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 anche la somma di euro 3.210,95.

Art. 2

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Cremona

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Cremona (CR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Complesso residenziale di via Tofane n. 25 angolo via Capellana n. 37», «Formazione alluvionale in sponda sinistra del Po con insistente piccola baracca, oggetto di interventi di riqualificazione e salvaguardia ambientale in funzione naturalistica (ex colonie padane - cascina Bosconello)», «Ex argini in destra e sinistra del Cavo Cerca ora adibiti in parte a strada e in parte inglobati in aree verdi private e pubbliche», «Piazza d'Armi», «Terreni ex azienda portuale» e «Ex terreni arginali in sinistra del fiume Po ora costituenti le strade via Portinari del Po via del Porto e strada sterrata con sbocco su via del Sale», meglio individuati nei provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2014/1658 del 12 novembre 2014, prot. n. 2014/1660 del 12 novembre

2014, prot. n. 2014/1661 del 12 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1915 del 1° dicembre 2020, prot. n. 2014/1662 del 12 novembre 2014, prot. n. 2014/1657 del 12 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1855 del 6 settembre 2022, e prot. n. 2014/1659 del 12 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1911 del 1° dicembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 35.749,29 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Cremona.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 326.640,77, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 36.293,42.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 la quota di euro 36.293,42 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 anche la somma di euro 35.749,29.

Art. 3

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Formigara

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Formigara (CR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Terreno agricolo», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/613 del 21 maggio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1914 del 1° dicembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 190,44 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Formigara.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 1.831,35, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 203,48.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 la quota di euro 203,48 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 anche la somma di euro 190,44.

Art. 4

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Pizzighettone

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Pizzighettone (CR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Area adibita a parco pubblico antistante la torre della bandiera» e «Parco delle Rimembranze lungo Adda», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2014/808 del 17 giugno 2014 e prot. n. 2014/807 del 17 giugno 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 3.668,96 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Pizzighettone.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 35.010,93, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 3.890,10.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 la quota di euro 3.890,10 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 anche la somma di euro 3.668,96.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Casalbuttano ed Uniti, di Cremona, di Formigara e di Pizzighettone della Provincia di Cremona.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale e' tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

4. Ai fini del recupero delle somme secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3, l'ammontare delle annualita' pregresse e' ripartito in un numero di quote, di pari importo, corrispondente al numero delle annualita' intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2024

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 1350

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 settembre 2024

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Sondrio, a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014. (24A05762)

(GU n.258 del 4-11-2024)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica»;

Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Considerato che il comma 7-bis dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2024, dispone che i decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualità pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 2014/13567/DGPS-PF-DT del 15 maggio 2014, prot. n. 2014/28951/DGPS-DEM-DT del 12 novembre 2014, prot. n. 2015/21939/DGP del 9.12.2015, prot. n. 2017/5780/DGP-PBD del 27 aprile 2017, prot. n. 452 del 12 gennaio 2021 e prot. n. 6322 del 13 marzo 2023;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia riguardanti il trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Sondrio (SO):

prot. n. 2014/1146 del 28 luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1831 del 27 novembre 2020, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Bormio, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «lungo argine sinistro del torrente Fradolfo - tratto tra il ponte Eden e quello di Combo»;

prot. n. 2014/376 del 10 aprile 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Chiavenna, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «terreno adibito a campo sportivo»;

prot. n. 2014/1305 dell'11 settembre 2014 e prot. n. 2014/1255 del 3 settembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Chiuro, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «fabbricato ex caserma della Guardia di Finanza» e «terreno occupato dalla sede stradale posto a tergo dell'argine destro del torrente Fontana»;

prot. n. 2014/378 del 10 aprile 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Grosio, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «fabbricato ex casotto della Guardia di finanza»;

prot. n. 2014/322 del 1° aprile 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Livigno, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «terreni ex alvei dei torrenti Federia e Spol»;

prot. n. 2014/468 del 29 aprile 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1649 del 1° agosto 2022, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Montagna in Valtellina, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «capannone artigianale con relativa area di pertinenza»;

prot. n. 2014/129 del 19 febbraio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1832 del 27 novembre 2020, e prot. n. 2014/130 del 19 febbraio 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Morbegno, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «ex casermetta di avvistamento» e «compendio ex poligono di tiro a segno»;

prot. n. 2014/1321 del 12 settembre 2014 e prot. n. 2014/1322 del 12 settembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo

gratuito, al Comune di Samolaco, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «terreni nei pressi della via Nazionale e del lago di Mezzola» e «terreni in frazione San Pietro»;

prot. n. 2014/1725 del 21 novembre 2014, prot. n. 2014/1728 del 21 novembre 2014, prot. n. 2014/1733 del 21 novembre 2014, prot. n. 2014/1724 del 21 novembre 2014, prot. n. 2014/1727 del 21 novembre 2014, prot. n. 2014/1730 del 21 novembre 2014 e prot. n. 2014/1737 del 21.11.2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Teglio, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «castagneto da frutto», «vigneto», «seminativo», «prato», «vigneto», «vigneto» e «seminativo»;

prot. n. 2014/533 del 9 maggio 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Villa di Tirano, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «terreni posti lungo la sponda del fiume Adda»;

Visti gli articoli 2, 3 e 5 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, limitatamente alle annualita' pregresse, la riduzione delle entrate erariali ovvero il recupero sono ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 16564 del 5 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1

Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Bormio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Bormio (SO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «lungo argine sinistro del torrente Fradolfo - tratto tra il ponte Eden e quello di Combo», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1146 del 28 luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1831 del 27 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 2.539,86 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Bormio.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 23.951,23, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 2.661,25.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 2.661,25 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 2.539,86.

Art. 2

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Chiavenna

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Chiavenna (SO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «terreno adibito a campo sportivo», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/376 del 10 aprile 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 2.038,74 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Chiavenna.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 19.834,43, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 2.203,83.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 2.203,83 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 2.038,74.

Art. 3

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Chiuro

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Chiuro (SO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «fabbricato ex caserma della Guardia di finanza» e «terreno occupato dalla sede stradale posto a tergo dell'argine destro del torrente Fontana», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2014/1305 dell'11 settembre 2014 e prot. n. 2014/1255 del 3 settembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 1.760,81 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Chiuro.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 16.395,05, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 1.821,67.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 1.821,67 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 1.760,81.

Art. 4

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Grosio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Grosio (SO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «fabbricato ex casotto della Guardia di finanza», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/378 del 10 aprile 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 3.137,89 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Grosio.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 30.527,80, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 3.391,98.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 3.391,98 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 3.137,89.

Art. 5

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Livigno

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Livigno (SO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «terreni ex alvei dei torrenti Federia e Spol», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/322 del 1° aprile 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 5.000,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Livigno.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 48.767,12, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 5.418,57.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 5.418,57 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 5.000,00.

Art. 6

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Montagna in Valtellina

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Montagna in Valtellina (SO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «capannone artigianale con relativa area di pertinenza», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/468 del 29 aprile 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1649 del 1° agosto 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 8.024,50 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Montagna in Valtellina.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 77.650,78, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 8.627,86.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 8.627,86 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 8.024,50.

Art. 7

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Morbegno

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Morbegno (SO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «ex casermetta di

avvistamento» e «compendio ex poligono di tiro a segno», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2014/129 del 19 febbraio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1832 del 27 novembre 2020, e prot. n. 2014/130 del 19 febbraio 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 7.374,08 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Morbegno.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 72.750,86, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 8.083,43.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 8.083,43 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 7.374,08.

Art. 8

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Samolaco

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Samolaco (SO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «terreni nei pressi della via Nazionale e del lago di Mezzola» e «terreni in frazione San Pietro», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2014/1321 del 12 settembre 2014 e prot. n. 2014/1322 del 12 settembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 3.195,84 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Samolaco.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 29.734,45, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 3.303,83.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 3.303,83 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 3.195,84.

Art. 9

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Teglio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Teglio (SO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «castagneto da frutto», «vigneto», «seminativo», «prato», «vigneto», «vigneto» e «seminativo», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2014/1725 del 21 novembre 2014, prot. n. 2014/1728 del 21 novembre 2014, prot. n. 2014/1733 del 21 novembre 2014, prot. n. 2014/1724 del 21 novembre 2014, prot. n. 2014/1727 del 21 novembre 2014, prot. n. 2014/1730 del 21 novembre 2014 e prot. n. 2014/1737 del 21 novembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 1.328,55 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Teglio.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 12.106,18, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 1.345,13.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 1.345,13 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 1.328,55.

Art. 10

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Villa di Tirano

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Villa di Tirano (SO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «terreni posti lungo la sponda del fiume Adda», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia, prot. n. 2014/533 del 9 maggio 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 335,76 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Villa di Tirano.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 3.239,85, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 359,98.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 359,98 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 335,76.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Bormio, di Chiavenna, di Chiuro, di Grosio, di Livigno, di Montagna in Valtellina, di Morbegno, di Samolaco, di Teglio e di Villa di Tirano della Provincia di Sondrio.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale e' tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

4. Ai fini del recupero delle somme secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3, l'ammontare delle annualita' pregresse e' ripartito in un numero di quote, di pari importo, corrispondente al numero delle annualita' intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2024

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1387

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 settembre 2024

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Como, a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014. (24A05763)

(GU n.258 del 4-11-2024)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'

generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica»;

Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Considerato che il comma 7-bis dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2024, dispone che i decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualita' pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 2014/13567/DGPS-PF-DT del 15 maggio 2014, prot. n. 2014/19890/DGPS-PF-DT del 22 luglio 2014, prot. n. 2014/28951/DGPS-DEM-DT del 12 novembre 2014, prot. n. 2017/5780/DGP-PBD del 27 aprile 2017, prot. n. 452 del 12 gennaio 2021 e prot. n. 6322 del 13 marzo 2023;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio Direzione regionale Lombardia riguardanti il trasferimento di immobili statali ai Comuni della Provincia di Como (CO):

prot. n. 2014/675 del 29 maggio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1863 del 30 novembre 2020, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Asso, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «terreno ex strada consorziale dell'ex Poligono di tiro a segno in localita' Scarenna - opera di urbanizzazione primaria»;

prot. n. 2014/671 del 29 maggio 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Carate Urio, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Immobile ex caserma della Guardia di finanza in localita' Murelli a circa 1200 mt s.l.m.- rifugio alpino»;

prot. n. 2014/673 del 29 maggio 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di San Fedele Intelvi, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «fabbricato adibito a piccolo museo della Guardia di finanza e del contrabbando - 963 metri s.l.m. posto tra Monte Generoso e Pizzo della Croce (Valle di Muggio) localita' Erbonne»;

prot. n. 2014/674 del 29 maggio 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Cerano d'Intelvi, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Immobile ex caserma della Guardia di finanza in localita' Prabello a circa 1200 metri s.l.m. - rifugio alpino»;

prot. n. 2014/1554 del 23 ottobre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1867 del 30 novembre 2020, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Cernobbio, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «quota di 1/2 di proprieta' di un'unita' immobiliare adibita a negozio»;

prot. n. 2014/835 del 20 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1861 del 30 novembre 2020, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Garzeno, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «ex caserma della Guardia di finanza in localita' Monte Giovo a circa 1700 metri s.l.m. - rifugio alpino»;

prot. n. 2014/54 del 23 gennaio 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Gravedona ed Uniti, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Rifugio di Sommafiume (ex casotto G.d.F.)»;

prot. n. 2014/1552 del 23 ottobre 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Tremezzina, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «terreno alluvionale del torrente Pola - spiaggia posta in fregio al lago di Como»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Rilevato che il Comune di San Fedele Intelvi e' confluito nel Comune di Centro Valle Intelvi, ai sensi della legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2017, n. 30;

Considerato che, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, limitatamente alle annualita' pregresse, la riduzione delle entrate erariali ovvero il recupero sono ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 16564 del 5 luglio

2023;

Decreta:

Art. 1

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Asso

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Asso (CO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «terreno ex strada consorziale dell'ex Poligono di tiro a segno in località Scarenna - opera di urbanizzazione primaria», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/675 del 29 maggio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1863 del 30 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 556,75 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Asso.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 5.341,75, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 593,53.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 593,53 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 556,75.

Art. 2

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Carate Urio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Carate Urio (CO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Immobile ex caserma della Guardia di finanza in località Murelli a circa 1200 mt s.l.m.-rifugio alpino», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/671 del 29 maggio 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 600,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Carate Urio.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 5.756,71, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 639,63.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 639,63 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 600,00.

Art. 3

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Centro Valle Intelvi

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Centro Valle Intelvi (CO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al Comune di San Fedele Intelvi dell'immobile denominato «fabbricato adibito a piccolo museo della Guardia di finanza e del contrabbando - 963 metri s.l.m. posto tra Monte Generoso e Pizzo della Croce (Valle di Muggio) localita' Erbonne», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/673 del 29 maggio 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 205,45 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Centro Valle Intelvi.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 1.971,19, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 219,02.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 219,02 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 205,45.

Art. 4

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Cerano d'Intelvi

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Cerano d'Intelvi (CO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Immobile ex caserma della Guardia di finanza il localita' Prabello a circa 1200 metri s.l.m. - rifugio alpino», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/674 del 29 maggio 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 3.040,49 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Cerano d'Intelvi.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 29.172,04, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 3.241,34.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 3.241,34 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 3.040,49.

Art. 5

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Cernobbio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Cernobbio (CO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «quota di 1/2 di proprieta' di un'unita' immobiliare adibita a negozio», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1554 del 23 ottobre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1867 del 30 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 4.590,39 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Cernobbio.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 42.193,86, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 4.688,21.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 4.688,21 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 4.590,39.

Art. 6

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Garzeno

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Garzeno (CO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «ex caserma della Guardia di finanza in localita' Monte Giovo a circa 1700 metri s.l.m. - rifugio alpino», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/835 del 20 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1861 del 30 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 15.394,09 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata

in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Garzeno.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 146.771,05, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 16.307,89.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 16.307,89 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 15.394,09.

Art. 7

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Gravedona ed Uniti

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Gravedona ed Uniti (CO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Rifugio di Sommafiume (ex casotto G.d.F.)», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/54 del 23 gennaio 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 2.279,44 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Gravedona ed Uniti.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 22.657,01, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 2.517,45.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 2.517,45 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 2.279,44.

Art. 8

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Tremezzina

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Tremezzina (CO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «terreno alluvionale del torrente Pola - spiaggia posta in fregio al lago di Como», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1552 del 23 ottobre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 558,79 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli

utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Tremezzina.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 5.136,28, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 570,70.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 570,70 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 558,79.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Asso, di Carate Urio, di Centro Valle Intelvi, di Cerano d'Intelvi, di Cernobbio, di Garzeno, di Gravedona ed Uniti e di Tremezzina della Provincia di Como.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale e' tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

4. Ai fini del recupero delle somme secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3, l'ammontare delle annualita' pregresse e' ripartito in un numero di quote, di pari importo, corrispondente al numero delle annualita' intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2024

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1386

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 settembre 2024

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Lecco, a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014. (24A05764)

(GU n.258 del 4-11-2024)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica»;

Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Considerato che il comma 7-bis dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, introdotto dall'art. 3, comma 3 del decreto-legge n. 69 del 2024, dispone che i decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualita' pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Visto l'art. 10, comma 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 2014/19890/DGPS-PF-DT del 22 luglio 2014, prot. n. 2014/28951/DGPS-DEM-DT del 12 novembre 2014, prot. n. 2017/5780/DGP-PBD del 27 aprile 2017, prot. n. 452 del 12 gennaio 2021 e prot. n. 6322 del 13 marzo 2023;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia riguardanti il trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Lecco (LC):

prot. n. 2014/1476 del 10 ottobre 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Colico, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «ex deposito carburanti - via per Pianterdo»;

prot. n. 2014/670 del 29 maggio 2014, prot. n. 2014/676 del 29 maggio 2014, prot. n. 2014/837 del 20 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1830 del 27 novembre 2020, e prot. n. 2014/1213 del 5 agosto 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1829 del 27 novembre 2020, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Lecco, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «ex spiaggia lago di Como in Lecco via Raffaello - passeggiata a lago, giardini pubblici e parcheggi», «appartamento per i dipendenti del Ministero delle Finanze», «area sdemanializzata passeggiata a lago e servizi adiacente area ex spettacoli viaggianti» e «terreni in localita' Belledo»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7 del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, limitatamente alle annualita' pregresse, la riduzione delle entrate erariali ovvero il recupero sono ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 16564 del 5 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Colico

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Colico (LC) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo Comune dell'immobile denominato «ex deposito carburanti - via per Pianterdo», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1476 del 10 ottobre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 3.470,70

annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Colico.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 32.025,53, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 3.558,39.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 3.558,39 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 3.470,70.

Art. 2

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Lecco

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Lecco (LC) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «ex spiaggia lago di Como in Lecco via Raffaello - passeggiata a lago, giardini pubblici e parcheggi», «appartamento per i dipendenti del Ministero delle finanze», «area sdemanializzata passeggiata a lago e servizi adiacente area ex spettacoli viaggianti» e «terreni in localita' Belledo», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2014/670 del 29 maggio 2014, prot. n. 2014/676 del 29 maggio 2014, prot. n. 2014/837 del 20 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1830 del 27 novembre 2020, e prot. n. 2014/1213 del 5 agosto 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1829 del 27 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 26.367,48 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Lecco.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 248.946,61, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 27.660,73.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 27.660,73 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 26.367,48.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente

decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Colico e di Lecco della Provincia di Lecco.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale e' tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

4. Ai fini del recupero delle somme secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3, l'ammontare delle annualita' pregresse e' ripartito in un numero di quote, di pari importo, corrispondente al numero delle annualita' intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2024

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1384

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 settembre 2024

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti al Comune di San Rocco al Porto, della Provincia di Lodi, a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014. (24A05765)

(GU n.258 del 4-11-2024)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a

comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica»;

Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Considerato che il comma 7-bis dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2024, dispone che i decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualità pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 2014/13567/DGPS-PF-DT del 15 maggio 2014, prot. n. 2017/5780/DGP-PBD del 27 aprile 2017, prot. n. 452 del 12 gennaio 2021 e prot. n. 6322 del 13 marzo 2023;

Visto il provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/283 del 20 marzo 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di San Rocco al Porto, della Provincia di Lodi (LO), ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Terreno ex forte case basse ed ex forte cimitero via Case Basse/via Martiri della Libertà»;

Visti gli articoli 2 e 3 del citato provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia in cui si espone che, alla data del trasferimento, l'immobile di cui trattasi era utilizzato a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo al comune trasferitario pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, limitatamente alle annualità pregresse, la riduzione delle entrate erariali ovvero il recupero sono ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti

tra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;
Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 16564 del 5 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1

Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di San Rocco al Porto

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di San Rocco al Porto (LO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune dell'immobile denominato «Terreno ex forte case basse ed ex forte cimitero via Case Basse/via Martiri della Libertà», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/283 del 20 marzo 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 9.524,76 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di San Rocco al Porto.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 93.212,17, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 10.356,91.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 10.356,91 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 9.524,76.

Art. 2

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di San Rocco al Porto della Provincia di Lodi.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

4. Ai fini del recupero delle somme secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, l'ammontare delle annualità pregresse è ripartito in un numero di quote, di pari importo, corrispondente al numero delle annualità intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e

l'adozione del presente decreto.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2024

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1385